

Roma  
9 maggio 2011  
Prot. UCR/ULG/000883

Agli Associati  
  
Loro Sedi

**Convenzione ABI – CDP per l'estensione della durata del piano di ammortamento dei mutui beneficiari della sospensione ai sensi dell'Avviso Comune**

L'Accordo per il Credito alle PMI, sottoscritto lo scorso 16 febbraio tra l'ABI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese, prevede all'art. 2.A.2 la possibilità per le piccole e medie imprese di ottenere l'estensione della durata del piano di ammortamento dei mutui che hanno beneficiato della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate ai sensi dell'Avviso Comune.

In particolare, le banche si impegnano a realizzare l'allungamento al tasso contrattuale originariamente previsto, qualora l'operazione benefici della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o della provvista messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Al riguardo, l'ABI e la Cassa Depositi Prestiti S.p.A. (CDP) hanno sottoscritto lo scorso 24 marzo una convenzione che disciplina il meccanismo attraverso il quale la CDP mette a disposizione delle banche la propria provvista, al fine di procedere alle predette operazioni di allungamento.

Nei successivi paragrafi, si illustrano i principali aspetti della convenzione in argomento e, ove rilevanti, quelli della documentazione alla stessa allegata. Tutta la predetta documentazione è scaricabile dal sito internet dell'ABI ([www.abi.it](http://www.abi.it)) e di CDP ([www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)).

\*\*\*

## 1. Scopo dell’iniziativa

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) mette a disposizione del sistema bancario un Plafond pari a 1 miliardo di euro, al fine di consentire alle banche di allungare il piano di ammortamento dei mutui secondo quanto previsto dall’Accordo per il Credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

L’allungamento della durata del piano di ammortamento (nel seguito “estensione” o “allungamento”) riguarda solo i mutui in essere con il sistema bancario già beneficiari della sospensione della quota capitale delle rate ai sensi dell’Avviso Comune<sup>1</sup> e può essere realizzato per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del mutuo ed in ogni caso per un periodo non superiore a: (i) 2 anni, per quanto riguarda i mutui non garantiti da ipoteca; (ii) 3 anni, per quanto riguarda i mutui garantiti da ipoteca.

Alla luce dell’intervento di CDP, le banche si impegnano ad applicare al finanziamento PMI oggetto di allungamento il tasso d’interesse originariamente pattuito.

## 2. Plafond e Plafond Riservato

Il Plafond complessivo di 1 miliardo di euro è suddiviso nei seguenti sotto-Plafond:

- (i) il primo, c.d. “Plafond”, di importo pari a 750 milioni di euro, è ripartito tra le banche in funzione delle operazioni di sospensione realizzate da ciascuna banca o gruppo bancario ai sensi dell’Avviso Comune; l’ABI determina la quota di competenza di ciascuna banca in base alla somma degli importi delle domande di sospensione accolte *in bonis* ai sensi dell’Avviso Comune fino alla data del 31 dicembre 2010.

La porzione del Plafond che CDP ha assegnato a ciascuna banca in base alla relativa quota di mercato, il c.d. Plafond Individuale, è comunicata da ABI a ciascuna banca potenzialmente beneficiaria. La quota di competenza potrà peraltro essere richiesta all’Ufficio Crediti dell’ABI via e-mail all’indirizzo [cr@abi.it](mailto:cr@abi.it).

- (ii) il secondo, c.d. “Plafond Riservato”, di importo pari a 250 milioni di euro, è riservato alle sole banche che abbiano utilizzato, anche una sola volta e parzialmente, la provvista CDP a valere sul Plafond PMI di 8 miliardi di euro, messo a disposizione delle banche secondo quanto previsto nelle Convenzioni

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’Accordo, non è prevista la possibilità di richiedere l’allungamento di un’operazione di leasing che ha beneficiato della sospensione ai sensi dell’Avviso Comune.

ABI - CDP sottoscritte in data 28 maggio 2009, 17 febbraio 2010 e 17 dicembre 2010.

La porzione del Plafond Riservato di competenza di ciascuna banca che ne abbia diritto, c.d. Plafond Riservato Individuale, è determinata da CDP tenendo conto, in particolare, dell'ammontare effettivamente utilizzato da ciascun banca o gruppo bancario del Plafond PMI di 8 miliardi di euro. L'ammontare del Plafond Riservato Individuale spettante a ciascuna banca potenzialmente beneficiaria è comunicato individualmente da CDP alle singole banche.

Si precisa che ciascuna banca potrà sottoscrivere un unico contratto di finanziamento per opzionare l'utilizzo della provvista CDP a valere sul Plafond e sul Plafond Riservato (ove applicabile). In ogni caso, il mancato utilizzo della provvista contrattualizzata non darà luogo ad alcun costo a carico delle banche aderenti all'iniziativa.

La somma del Plafond Individuale e del Plafond Riservato Individuale costituirà l'ammontare massimo individuale che potrà essere richiesto dalla banca nel contratto di finanziamento, fatti salvi i limiti all'utilizzo riportati in seguito. Le banche potranno in ogni caso richiedere nel contratto di finanziamento un importo inferiore rispetto a quello loro spettante sulla base del Plafond Individuale e del Plafond Riservato Individuale.

### **3. I soggetti bancari contraenti il finanziamento CDP**

Per Statuto la CDP può avere rapporti esclusivamente con soggetti bancari. Le banche che, ai sensi della citata convenzione, possono accedere alla provvista CDP sono le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia ed autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, che abbiano aderito all'Avviso Comune del 3 agosto 2009 (realizzando poi effettivamente operazioni di sospensione dei mutui) e al successivo Accordo per il Credito alle PMI.

Ai sensi della convenzione, le banche autorizzate a stipulare il contratto di finanziamento con la CDP, c.d. "Contraenti il Finanziamento", sono classificate nelle seguenti tre categorie:

- (i) "Banca capogruppo o Banca del Gruppo"; si fa riferimento alla banca capogruppo di un gruppo bancario italiano ovvero alle singole banche facenti parte di un gruppo bancario italiano designate dalla relativa capogruppo a stipulare il contratto di finanziamento (anche unitamente ad altre banche del medesimo gruppo). In questi casi, il contraente il finanziamento può avere accesso (i) al Plafond Individuale determinato sulla base della quota di mercato relativa all'intero gruppo bancario di appartenenza e (ii) all'ammontare complessivo del Plafond Riservato Individuale attribuito da CDP a ciascuna banca del relativo gruppo che ne abbia

diritto. Qualora vi siano più banche designate dalla relativa capogruppo a stipulare il contratto di finanziamento, c.d. Banche del Gruppo, la banca capogruppo potrà (i) ripartire tra quest'ultime il Plafond Individuale del gruppo secondo quote percentuali definite discrezionalmente dalla stessa; (ii) allocare a propria discrezione il Plafond Riservato Individuale tra le Banche del Gruppo che abbiano diritto all'utilizzo del medesimo;

- (ii) “Banca Singola appartenente a gruppi bancari italiani”; si fa riferimento alle banche facenti parte di un gruppo bancario italiano non designate dalla relativa capogruppo a stipulare il contratto. In questi casi, il contraente il finanziamento può avere accesso (i) al Plafond Individuale determinato da ABI sulla base della quota di mercato della singola banca e (ii) al Plafond Riservato Individuale attribuito da CDP a ciascuna banca avente diritto;
- (iii) “Banche non appartenenti a gruppi bancari italiani”. Come per la Banca Singola, anche in questi casi il contraente il finanziamento può avere accesso (i) al Plafond Individuale determinato da ABI sulla base della quota di mercato della banca e (ii) al Plafond Riservato Individuale attribuito da CDP.

Resta inteso che gli oneri di rimborso e di rendicontazione rimangono in capo esclusivamente ai contraenti il finanziamento firmatari del contratto.

Nei casi di Banca del Gruppo o di Banca Singola, la relativa capogruppo, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, potrà rilasciare a CDP una garanzia a prima domanda (c.d. Garanzia) che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse al finanziamento<sup>2</sup>.

Tale scelta è rilevante ai fini della determinazione del *Tier 1 Ratio* e di conseguenza del costo della provvista applicato da CDP (c.d. Margine). Nello specifico, nei casi in cui i contraenti il finanziamento siano una Banca capogruppo ovvero una Banca del Gruppo o una Banca Singola che abbia beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP, il *Tier 1 Ratio* da considerare ai fini del calcolo del margine è dato dal rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo. Nei casi in cui, invece, il contraente il finanziamento sia una Banca del Gruppo o una Banca Singola che non abbia beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP, il *Tier 1 Ratio* da considerare ai fini del calcolo del margine è dato dal rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate su base individuale.

---

<sup>2</sup> L'ammontare dell'importo massimo garantito si ridurrà in proporzione agli importi erogati e di volta in volta rimborsati dalla banca a CDP ai sensi del contratto di finanziamento, in modo tale che tale importo sia sempre pari al 150% dell'ammontare del finanziamento di volta in volta erogato e non rimborsato.

#### **4. Periodo di stipula e di disponibilità**

Le banche possono sottoscrivere il contratto di finanziamento con CDP nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno 2011; le erogazioni della provvista potranno invece essere richieste dalle banche tra il 1° maggio 2011 e il 28 febbraio 2012, in concomitanza con una data di erogazione.

#### **5. Le modalità di erogazione e la struttura del finanziamento CDP – Banche**

##### 5.1 Erogazione della provvista CDP

I finanziamenti concessi da CDP alle banche a valere sull'ammontare massimo individuale indicato nel contratto di finanziamento, potranno essere erogati in un'unica o in più soluzioni a ciascuna data di erogazione (nello specifico il giorno 20 di ciascun mese solare, a partire dal mese di maggio 2011, ovvero il giorno lavorativo immediatamente successivo qualora il giorno 20 non coincidesse con un giorno lavorativo). I singoli finanziamenti sono suddivisi in *tranche*, con strutture di rimborso (durata, periodo di pre-ammortamento e ammortamento) tendenzialmente coerenti con finanziamenti PMI, la cui estensione del piano di ammortamento è stata definita e/o in corso di perfezionamento dalle banche.

A tal fine la Convenzione prevede sei categorie di finanziamenti PMI cui associare le tranche, individuate sulla base della tipologia (chirografari o ipotecari) e della durata residua precedente l'allungamento ("breve", fino a due anni; "media", compresa tra i due e i quattro anni, o "lunga", compresa tra i quattro e i sette anni):

- finanziamenti PMI chirografari con durata residua breve;
- finanziamenti PMI chirografari con durata residua media;
- finanziamenti PMI chirografari con durata residua lunga;
- finanziamenti PMI ipotecari con durata residua breve;
- finanziamenti PMI ipotecari con durata residua media;
- finanziamenti PMI ipotecari con durata residua lunga.

In relazione a ciascuna delle suddette categorie, CDP eroga distinte *tranches* aventi date di scadenza finale, periodi di pre-ammortamento e periodi di ammortamento (nonché Margini) differenti<sup>3</sup>.

In particolare:

- (a) con riferimento ai finanziamenti PMI con durata residua breve (fino a due anni), la durata della relativa *tranche* CDP sarà di 3 anni ovvero di 4 anni, con un periodo di pre-ammortamento di 1 anno (c.d. “breve”) e un periodo di ammortamento di 2 anni ovvero di 3 anni, rispettivamente se i finanziamenti PMI oggetto di estensione siano chirografari ovvero ipotecari;
- (b) con riferimento ai finanziamenti PMI con durata residua media (compresa tra i due e i quattro anni), la durata della relativa *tranche* CDP sarà di 5 anni ovvero di 6 anni, con un periodo di pre-ammortamento di 2 anni (c.d. “medio”) e un periodo di ammortamento di 2 anni ovvero di 3 anni, rispettivamente se i finanziamenti PMI oggetto di estensione siano chirografari ovvero ipotecari;
- (c) con riferimento infine ai finanziamenti PMI con durata residua lunga (compresa tra i quattro e i sette anni), la durata della relativa *tranche* CDP sarà di 7 anni ovvero di 8 anni, con un periodo di pre-ammortamento di 5 anni (c.d. “lungo”) e un periodo di ammortamento di 2 anni ovvero di 3 anni, rispettivamente se i finanziamenti PMI oggetto di estensione siano chirografari ovvero ipotecari.

CDP si riserva la facoltà di modificare o diversamente articolare la durata dei periodi di pre-ammortamento applicabili ai finanziamenti (o porzioni di essi), in ragione dell’effettivo andamento delle richieste di finanziamento ricevute, dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di erogazione prescelta. Le nuove durate di pre-ammortamento si applicheranno soltanto ai finanziamenti erogati successivamente a tale variazione.

Al fine di facilitare la ripartizione in *tranches* della provvista CDP, si riporta di seguito una tabella di sintesi contenente le corrispondenze tra “Categorie di Finanziamenti PMI” e “Tranches”.

---

<sup>3</sup> CDP attribuirà a ciascuna *tranche* una codifica identificativa che sarà comunicata via e-mail dalla stessa Cassa alla banca contraente.

CATEGORIA FINANZIAMENTI PMI		TRANCHE CDP		
FINANZIAMENTI PMI OGGETTO DI ESTENSIONE	DURATA RESIDUA (ANNI)	PERIODO DI PRE-AMMORTAMENTO (ANNI)	PERIODO DI AMMORTAMENTO (ANNI)	DURATA (ANNI)
CHIROGRAFARI	BREVE: $\leq 2$	~ 1	2	~ 3
CHIROGRAFARI	MEDIA: $> 2$ E $\leq 4$	~ 3	2	~ 5
CHIROGRAFARI	LUNGA: $> 4$ E $\leq 7$	~ 5	2	~ 7
IPOTECARI	BREVE: $\leq 2$	~ 1	3	~ 4
IPOTECARI	MEDIA: $> 2$ E $\leq 4$	~ 3	3	~ 6
IPOTECARI	LUNGA: $> 4$ E $\leq 7$	~ 5	3	~ 8

Ciascuna erogazione da parte di CDP sarà condizionata alla ricezione (con un preavviso di 6 giorni lavorativi rispetto alla data prescelta) di uno specifico modulo, c.d. Richiesta di Utilizzo, contenete, in particolare, (i) la ripartizione del finanziamento richiesto nelle *tranches* corrispondenti alle varie categorie di finanziamenti PMI in relazione alla cui estensione si richiede la relativa provvista, (ii) l'attestazione da parte della banca che il rapporto tra l'indebitamento complessivo<sup>4</sup> verso CDP e il patrimonio di vigilanza della stessa non è superiore al 30%.

Il modulo, una volta sottoscritto, dovrà essere inviato via fax a CDP ai numeri 06.42214634 / 06.42214943, come detto, con un preavviso di 6 giorni lavorativi rispetto alla data di erogazione.

Per ciascuna delle suddette *tranches* la banca dovrà indicare, tra l'altro: (i) l'importo richiesto; (ii) il numero di finanziamenti PMI oggetto di allungamento ricompresi nella specifica categoria; (iii) l'importo complessivo in linea capitale erogato e non rimborsato

<sup>4</sup> Nell'indebitamento complessivo rientrano anche finanziamenti concessi da CDP alle banche a valere sul Plafond PMI di 8 miliardi di euro, regolati dalle tre convenzioni ABI – CDP per il finanziamento delle PMI.

dei finanziamenti PMI ricompresi nella specifica categoria (c.d. Debito Residuo della Categoria); (iv) la vita media residua dei finanziamenti PMI ricompresi nella categoria.

Per “vita media residua” si intende, in relazione a ciascuna categoria di finanziamenti PMI, la media - pesata per il relativo debito residuo di ciascun finanziamento PMI oggetto di estensione rispetto al debito residuo della categoria - delle durate residue precedenti all’estensione di ciascun finanziamento PMI ricompreso nella relativa categoria.

La vita media residua è espressa in anni e arrotondata al primo decimale. Al riguardo, si riporta di seguito la formula per il calcolo della vita media residua da replicare per ciascuna categoria dei finanziamenti PMI oggetto di estensione:

$$VMR_{Cat} = (DR_{f1} \cdot \frac{rd_{f1}}{rd_{cat}}) + (DR_{f2} \cdot \frac{rd_{f2}}{rd_{cat}}) + \dots + (DR_{fn} \cdot \frac{rd_{fn}}{rd_{cat}})$$

(dove:

$VMR_{Cat}$  = vita media residua dei finanziamenti PMI oggetto di estensione ricompresi nella Categoria;

$DR_{f1}, DR_{f2}, \dots, DR_{fn}$  = durata residua, precedente all’estensione, di ciascun finanziamento PMI rientrante nella Categoria;

$rd_{f1}, rd_{f2}, \dots, rd_{fn}$  = residuo debito di ciascun finanziamento PMI rientrante nella Categoria;

$rd_{Cat}$  = somma dei residui debiti dei finanziamenti PMI rientranti nella Categoria).

Si propone una esemplificazione relativa alla “Categoria Finanziamenti PMI Chirografari Durata Residua Breve”.

FINANZIAMENTI PMI OGGETTO DI ESTENSIONE	$DR_f$	$rd_f$	$rd_{Cat}$	$\frac{rd_f}{rd_{cat}}$	$(DR_f \cdot \frac{rd_f}{rd_{cat}})$
1	2,0	125.000,00	790.000,00	0,158227848	0,316455696
2	1,7	250.000,00	790.000,00	0,316455696	0,537974684
3	1,2	35.000,00	790.000,00	0,044303797	0,053164557
4	2,0	363.000,00	790.000,00	0,459493671	0,918987342
5	1,1	17.000,00	790.000,00	0,021518987	0,023670886

$$VMR_{Cat} = 1,850253165 = \mathbf{1,9} \text{ (arrotondato al primo decimale)}$$



## 5.2 Limiti di utilizzo

L'erogazione del *funding* CDP è comunque subordinata, tra l'altro, al rispetto dei seguenti limiti:

- (i) ciascuna banca contraente non potrà complessivamente contrattualizzare con CDP un importo superiore al 20% dell'importo del Plafond Complessivo di 1 miliardo di euro;
- (j) gli utilizzi del contraente il finanziamento a valere sul Plafond Complessivo di 1 miliardo di euro e sul Plafond PMI di 8 miliardi, al netto degli ammontari in linea capitale a qualsiasi titolo già rimborsati a CDP, non possono rappresentare una porzione superiore al 25% dell'importo totale del Plafond PMI di 8 miliardi;
- (k) il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso CDP e il patrimonio di vigilanza del contraente il finanziamento non può essere complessivamente superiore al 30%.

Fermo restando il limite inderogabile di cui al punto (i), qualora, con l'erogazione richiesta, la banca superi i limiti di cui ai punti (j) e (k), CDP potrà decidere di accordare specifiche deroghe.

## 5.3 Rimborso della provvista CDP

Ciascun finanziamento sarà rimborsato a CDP secondo un piano di ammortamento con quote capitali costanti su base semestrale. Le date di rimborso del finanziamento in linea capitale sono indicate in convenzione con il termine di "Date di Pagamento"; alla c.d. "Data di Scadenza Finale" il finanziamento dovrà essere interamente rimborsato.

Gli interessi saranno corrisposti a CDP in regime di pre-ammortamento (senza rimborso in linea capitale e calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente) e inizieranno a maturare dalla relativa data di erogazione (esclusa) fino alla prima Data di Pagamento (esclusa), data in cui inizierà, come detto, il rimborso in linea capitale del finanziamento.

I piani di ammortamento saranno differenti in relazione a ciascuna *tranche* in cui è ripartito il finanziamento richiesto (cfr. par. 5.1).

Gli interessi maturati dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa “Data di Pagamento Interessi” (la prima data di pagamento interessi decorre dal 31 dicembre 2011). Il periodo di interessi è semestrale e decorre dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo periodo di interessi che:

- a) per le erogazioni effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla data di erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre successivo (incluso);
- b) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, decorrerà dalla data di erogazione (esclusa) fino al 30 giugno successivo (incluso).

Le banche contraenti potranno, previa comunicazione scritta con preavviso minimo di almeno 30 giorni di calendario e utilizzando un apposito modello allegato al contratto di finanziamento<sup>5</sup>, rimborsare volontariamente a CDP (sia parzialmente che totalmente) il finanziamento ottenuto a partire dalla relativa “Data di Rimborso Anticipato” (come indicata in convenzione) e solo in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei costi di rimborso. I costi di rimborso corrispondono allo 0,125% dell’ammontare della porzione del finanziamento rimborsate anticipatamente.

A partire dal 30 giugno 2012, qualora sulla base della rendicontazione semestrale si rendesse evidente che l’ammontare erogato e non rimborsato di ciascuna *tranche* sia maggiore del 200% dell’ammontare aggregato, erogato e non rimborsato, dei finanziamenti PMI ricompresi nella corrispondente categoria (cfr. par. 5.1), la banca contraente sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP l’intero ammontare eccedente (inclusi i relativi interessi) alla successiva data di pagamento, senza pagamento di alcuna penale e/o costo.

Al riguardo, si riporta in allegato un’apposita tabella di sintesi, pubblicata anche sui siti internet di ABI e CDP, recante le alternative di ammortamento in relazione alle diverse durate e al tipo di pre-ammortamento (breve, medio, lungo), con evidenza delle prime date di pagamento, di pagamento interessi e di rimborso anticipato, in relazione alle possibili date di erogazione.

La convenzione prevede altresì che la banca sia obbligata a rimborsare anticipatamente il finanziamento contratto con CDP qualora ceda a terzi, a qualsiasi titolo, i crediti derivanti

---

<sup>5</sup> Cfr. Modulo Richiesta di Rimborso Anticipato.

dai finanziamenti PMI oggetto di allungamento ricompresi in ciascuna categoria nonché i relativi contratti.

Con riferimento a tali casi, la banca, oltre a doverlo comunicare per iscritto a CDP entro il 30 aprile o il 30 ottobre immediatamente successivo alla cessione, fornendo a quest'ultima opportune informazioni<sup>6</sup>, sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP, senza pagamento di alcuna penale e/o costo, un importo della *tranche* calcolato applicando la c.d. "Quota CDP" ai finanziamenti PMI oggetto di allungamento che siano stati ceduti a terzi.

Nello specifico, CDP calcola la porzione, espressa in valori percentuali, dei finanziamenti PMI oggetto di allungamento che è stata finanziata mediante l'erogazione della relativa *tranche*, la cd. "Quota CDP", e la comunica alla banca entro sette giorni lavorativi successivi alla data di erogazione della medesima *tranche*.

## 6. Il costo della provvista CDP

Il tasso applicato da CDP sul finanziamento alle banche è variabile ed è pari all'EURIBOR semestrale, maggiorato di uno *spread* (c.d. Margine) che varia in funzione della tipologia di finanziamento PMI oggetto di allungamento (chirografario o ipotecario), del tipo di pre-ammortamento (breve, medio o lungo) e del rischio di controparte (si prende come riferimento il *Tier 1 Capital Ratio*, determinato inizialmente al 31 dicembre 2010). I valori del Margine saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP entro il 5 maggio 2011.

CDP potrà variare il suddetto Margine, in aumento o in diminuzione, per tutto il periodo di erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori aggiornati dei relativi *Tier 1 Ratio*. Tale Margine modificato si applicherà solamente ai finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di erogazione, tramite pubblicazione sul proprio sito internet.

Con specifico riferimento al rischio di controparte, le banche sono suddivise in due fasce di rischio, a seconda che il rispettivo *Tier 1 Ratio* sia superiore al 7% ovvero inferiore o uguale al 7%; in relazione alla fascia di *Tier 1 Ratio* della controparte, CDP applicherà differenti Margini.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2012, le banche dovranno comunicare a CDP il valore del relativo *Tier 1 Ratio* aggiornato rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno del periodo precedente. Alla luce del nuovo

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 3.2 della Convenzione, la banca dovrà fornire, tra l'altro, a CDP: (i) il codice fiscale delle PMI debentrici; (ii) la codifica identificativa della relativa *tranche* in cui è ricompreso il finanziamento PMI oggetto di estensione che sia stato oggetto della cessione; e (iii) il debito residuo (calcolato alla data della cessione) dei finanziamenti PMI oggetto di estensione che siano stati oggetto della cessione.

valore del *Tier 1 Ratio*, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai finanziamenti ancora da erogare, il valore del Margine applicabile. Resta inteso che, in caso di mancata comunicazione del nuovo *Tier 1 Ratio* alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai finanziamenti aventi analoghe caratteristiche.

La metodologia utilizzata per il calcolo del *Tier 1 Ratio* si differenzia a seconda (i) della tipologia di soggetto bancario contraente il finanziamento ai sensi della convenzione (nello specifico Banca del Gruppo, Banca Singola appartenente a gruppi bancari, Banca non appartenente a gruppi bancari) e (ii) della presenza o meno della Garanzia rilasciata dalla capogruppo a favore di CDP (cfr. par. 3). Nella tabella riportata di seguito, si sintetizzano i citati criteri utilizzati per la determinazione del *Tier 1 Ratio*.

<b>CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO</b>	<b>TIER 1 CAPITAL RATIO (AL 31 – 12- 2010)</b>
BANCA CAPOGRUPPO, BANCA DEL GRUPPO CON GARANZIA CAPOGRUPPO, BANCA SINGOLA CON GARANZIA CAPOGRUPPO	RAPPORTO TRA IL PATRIMONIO DI BASE E LE ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE SU BASE CONSOLIDATA DI GRUPPO
BANCA SINGOLA SENZA GARANZIA CAPOGRUPPO, BANCA NON APPARTENENTE A GRUPPI BANCARI	RAPPORTO TRA IL PATRIMONIO DI BASE E LE ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE SU BASE INDIVIDUALE

E' opportuno evidenziare come la scelta fatta a monte dalla banca in merito alla tipologia di soggetto contraente il finanziamento impatta direttamente sul *Tier 1 Ratio* e quindi sull'importo del Margine che la CDP applica alla provvista.

## **7. Garanzie richieste da CDP**

Ai sensi della convenzione e del contratto di finanziamento (art. 10.2.8) è previsto che, a seguito di espressa richiesta della CDP, la banca contraente si obbliga a cedere in garanzia i crediti derivanti dai finanziamenti PMI oggetto di allungamento per un valore nominale pari all'importo del finanziamento erogato e non rimborsato alla data della suddetta richiesta da parte di CDP<sup>7</sup>, unitamente alle relative garanzie, ovvero a proporre (e

<sup>7</sup> I finanziamenti oggetto di cessione saranno selezionati in accordo tra CDP e la banca medesima.

conseguentemente concedere) altre garanzie equivalenti a favore di CDP che siano state da quest'ultima accettate preventivamente.

E' precisato peraltro nella Lettera d'Impegno - sottoscritta dalla banca quale allegato del contratto di finanziamento - che, qualora a fronte della richiesta avanzata da CDP, la banca non intenda concedere le predette garanzie, sarà applicato il c.d. Margine Aggiuntivo, che andrà a sommarsi al relativo Margine, con effetto retroattivo su tutti gli importi del finanziamento tempo per tempo erogati e non rimborsati a ciascuna data di pagamento interessi.

Il Margine Aggiuntivo è espresso in punti base per anno ed è stato pubblicato sui siti internet di ABI e CDP entro il 5 maggio 2011. CDP potrà variare il citato Margine, in aumento o in diminuzione, fino al termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori del *Tier 1 Ratio* della controparte.

Si segnala peraltro che, nonostante quanto previsto nella Lettera d'Impegno, qualora a fronte della suddetta richiesta avanzata da CDP, la banca non intenda concedere le predette garanzie<sup>8</sup> e non proponga la concessione di altri strumenti di garanzia che vengano espressamente accettati da CDP, quest'ultima si riserva la facoltà di non procedere ad ulteriori erogazioni secondo il suo ragionevole e motivato giudizio.

## **8. La procedura di attivazione e la documentazione richiesta ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento.**

Per accedere alla provvista CDP, le banche devono utilizzare la modulistica disponibile sui siti internet di ABI e CDP, in formato "PDF editabile". CDP non darà seguito alle richieste di contrattualizzazione delle banche che presentino della documentazione di formato differente da quello anzidetto.

Per attivare l'iter procedurale di sottoscrizione del contratto di finanziamento, ciascun contraente dovrà innanzitutto compilare e sottoscrivere il modulo di Richiesta di Finanziamento e trasmetterlo via fax a CDP e ABI.

Ricevuto da CDP l'esito della verifica dei dati inseriti nel suddetto modulo, sia avvia la fase di contrattualizzazione; al riguardo, la proposta di contratto di finanziamento, comprensiva di tutti gli allegati necessari, dovrà essere compilata dalla banca in tutti i campi editabili, stampata su propria carta intestata, siglata su ogni pagina e, una volta sottoscritta, inviata a CDP in un unico originale, mediante plico raccomandato. Insieme

---

<sup>8</sup> In questa ipotesi la banca fornirà a CDP formali evidenze dell'impossibilità di darvi corso, in ragione di precedenti vincoli contrattuali con terze parti, salvo ove ciò configga con preesistenti vincoli contrattuali, nel qual caso tale circostanza dovrà essere formalmente dichiarata per iscritto a CDP da parte della relativa banca contraente.

alla proposta di contratto di finanziamento, la banca dovrà inviare a CDP la documentazione, anch'essa in originale, indicata all'art. 3.3 della convenzione<sup>9</sup>, compresa la Richiesta di Finanziamento<sup>10</sup> già anticipata via fax, la Lettera di Impegno e l'eventuale Garanzia a prima domanda.

Qualora la predetta documentazione (o parte di essa) sia già stata consegnata a CDP in occasione dell'adesione a una delle tre Convenzioni ABI – CDP per il finanziamento delle PMI (cfr. par. 2), tale documentazione potrà essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti che tali documenti sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la nuova proposta di contratto di finanziamento.

Per favorire un preliminare esame della documentazione, e accelerare l'iter istruttorio, la proposta di contratto di finanziamento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3.3 della convenzione, potrà essere anticipata via mail all'indirizzo [PMI@cassaddpp.it](mailto:PMI@cassaddpp.it).

La banca contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà inoltre fornire, ai fini della trasmissione dei flussi di rendicontazione a CDP, il nominativo di un unico referente per il protocollo di trasmissione e il recapito telefonico ed e-mail della struttura tecnica a cui è demandato il relativo presidio.

L'accettazione da parte di CDP avverrà al ricevimento del plico contenente tutta la documentazione in originale. In particolare, CDP sottoscriverà la c.d. Lettera di Accettazione, in segno di integrale accettazione della proposta, e la trasmetterà alla banca in originale mediante plico raccomandato, anticipandola via fax. Una volta ricevuta la Lettera di Accettazione, la banca ne dovrà dare immediata conferma a CDP via fax nella medesima data, ai fini del perfezionamento del contratto.

## 9. La Rendicontazione

---

<sup>9</sup> Nello specifico: (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente relativo al contraente il finanziamento la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante; (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il contratto di finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante; (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al contraente il finanziamento aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del contratto di finanziamento; (iv) documentazione attestante i poteri e la capacità di sottoscrivere la Garanzia ed il certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relativi a ciascun eventuale garante del relativo contraente il finanziamento; (v) dichiarazione del contraente il finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del contratto di finanziamento e autorizzati a richiedere le erogazioni del finanziamento con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale; (vi) la Richiesta di Finanziamento debitamente compilata e sottoscritta dal relativo contraente il finanziamento; e (vii) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

<sup>10</sup> Tale modulo è disponibile nelle 3 versioni per (i) Banche capogruppo o Banca del Gruppo; (ii) Banche Singole appartenenti a gruppi bancari italiani; (iii) Banche non appartenenti a gruppi bancari italiani.

A partire dal 31 dicembre 2011, ciascuna banca contraente è tenuta a rendicontare semestralmente a CDP, in via telematica, l'attività di finanziamento svolta utilizzando ciascuna *tranche* erogata da CDP.

Al riguardo, si segnala che è in corso di predisposizione il modello di rendicontazione, che sarà reso pubblicato sui siti internet rispettivamente di ABI e di CDP, nel quale saranno evidenziati gli elementi dei finanziamenti PMI oggetto di estensione da segnalare a CDP.

I dati di rendicontazione dovranno pervenire a CDP entro trenta giorni dalla data di rendicontazione (che cade il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno).

## **10. I finanziamenti PMI oggetto di estensione**

I termini e le condizioni dell'allungamento della durata del piano di ammortamento dei finanziamenti PMI sono negoziati e determinati dalle banche nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP, trattandosi di processi nell'ambito della esclusiva competenza e responsabilità dei relativi finanziatori, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno l'eventuale concessione del credito assumendosene il relativo rischio.

Nel contratto di finanziamento stipulato tra la banca e la PMI relativo all'estensione dovrà essere specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, indicandone il relativo costo. L'informazione quanto alla provenienza della provvista dovrà essere ripetuta, finché tale provvista sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i finanziamenti in essere. Alla luce dell'intervento di CDP, le banche si impegnano ad applicare al finanziamento PMI oggetto di allungamento il tasso d'interesse originariamente pattuito.

L'eventuale diniego di concessione dell' "allungamento" alle PMI deve essere comunicato alle stesse per iscritto, restando inteso che qualora, anche limitatamente al solo periodo oggetto di allungamento, possano essere acquisite nuove garanzie pubbliche o private – ivi incluse le garanzie rilasciate da parte dei confidi – che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, l'eventuale diniego della banca a realizzare l'operazione nei confronti di una PMI *in bonis* deve essere adeguatamente motivato.

Le banche tengono a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la documentazione relativa alla richiesta ed alla formalizzazione dell'allungamento dei relativi finanziamenti PMI.

Alle PMI non devono essere addebitate spese ed altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di estensione, dei quali deve essere fornita adeguata evidenza.

Si segnala, infine, che con riferimento all'estensione, i finanziamenti PMI potranno beneficiare di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di finanziamento PMI (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di Sace, Fondo Centrale di Garanzia, Fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.).

## **11. Finanziamento CDP – Banche del Sistema del Credito Cooperativo (BSCC)**

Ciascuna banca del Sistema del Credito Cooperativo (BSCC) potrà essere contraente il finanziamento, ma a differenza delle altre banche dovrà stipulare il contratto di finanziamento con CDP a mezzo di ICCREA Banca S.p.A. ovvero di una Banca del gruppo bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A. che agirà in suo nome e conto e svolgerà la funzione di banca agente (i.e. mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi contratti di finanziamento e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative BSCC, rapporti che verranno da questi ultimi soggetti gestiti in via autonoma.

Affinché ICCREA possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei contratti di finanziamento e di banca depositaria dei relativi conti correnti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art 3.5 della convenzione.

La porzione del Plafond che CDP ha assegnato a ciascuna BSCC in base alla relativa quota di mercato, il c.d. Plafond Individuale, è stata comunicata da ABI a ciascuna banca potenzialmente beneficiaria<sup>11</sup> l'8 aprile scorso; alla medesima data, CDP ha peraltro comunicato tramite ICCREA Banca S.p.A. l'ammontare del Plafond Riservato Individuale spettante a ciascuna banca del Sistema del Credito Cooperativo.

Ai fini della determinazione del *Tier 1 Ratio* e del Margine applicabile, in relazione ai contraenti il finanziamento che siano BSCC, ICCREA Banca S.p.A. potrà rilasciare a CDP la garanzia autonoma a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse al relativo finanziamento (c.d. Garanzia). In presenza di tale garanzia, il *Tier 1 Ratio* da considerare è dato dalla media del rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate, relativo alle BSCC. Nel caso in cui ICCREA Banca S.p.A. non rilasci a CDP la predetta garanzia, il *Tier 1 Ratio* da considerare è dato dal rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile. In entrambi i casi, il *Tier 1 Ratio* da considerare è quello

---

<sup>11</sup> Come già segnalato in precedenza, in caso di mancato recepimento della suddetta segnalazione, l'Ufficio Crediti dell'ABI provvederà a comunicare nuovamente i suddetti valori alle BSCC che lo segnaleranno via e-mail all'indirizzo [cr@abi.it](mailto:cr@abi.it)



determinato inizialmente con riferimento al 31 dicembre 2010. Nella tabella riportata di seguito, si sintetizzano gli anzidetti i criteri per la determinazione del *Tier 1 Ratio* delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo.

<b>CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO</b>	<b>TIER 1 CAPITAL RATIO (AL 31 – 12- 2010)</b>
BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO CON GARANZIA ICCREA	MEDIA DEL RAPPORTO TRA IL PATRIMONIO DI BASE E LE ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE DELLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO SENZA GARANZIA ICCREA	RAPPORTO TRA IL PATRIMONIO DI BASE E LE ATTIVITÀ DI RISCHIO PONDERATE SU BASE INDIVIDUALE

ICCREA Banca S.p.A. sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP in relazione ai predetti finanziamenti e provvederà, tra l'altro, a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella convenzione e nel contratto di finanziamento, ivi inclusa la rendicontazione su base semestrale.

Per le BSCC, ove non espressamente previsto, valgono le disposizioni generali della convenzione.

\*\*\*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Giovanni Sabatini  
Direttore Generale  


CR10035/LG03000

*ALLEGATO*

**Tabella: alternative di Ammortamento**

Data Erogazione	Durata (Y) con PB <sup>(1)</sup> / PM <sup>(2)</sup> / PL <sup>(3)</sup>	prima Data Pagamento Interessi <sup>(4)</sup>	Prima Data Pagamento in ammortamento <sup>(5)</sup>	Data di Scadenza Finale <sup>(6)</sup>	n. rate semestrali di ammortamento in linea capitale	prima Data di Rimborso Anticipato <sup>(7)</sup>
Maggio Giugno 2011	3 (PB)	31/12/2011	30/06/2012	30/06/2014	4	30/06/2013
	4 (PB)	31/12/2011	30/06/2012	30/06/2015	6	30/06/2013
	5 (PM)	31/12/2011	30/06/2014	30/06/2016	4	30/06/2013
	6 (PM)	31/12/2011	30/06/2014	30/06/2017	6	30/06/2013
	7 (PL)	31/12/2011	30/06/2016	30/06/2018	4	30/06/2013
	8 (PL)	31/12/2011	30/06/2016	30/06/2019	6	30/06/2013
Luglio Agosto Settembre 2011	3 (PB)	31/12/2011	30/06/2012	30/06/2014	4	31/12/2013
	4 (PB)	31/12/2011	30/06/2012	30/06/2015	6	31/12/2013
	5 (PM)	31/12/2011	30/06/2014	30/06/2016	4	31/12/2013
	6 (PM)	31/12/2011	30/06/2014	30/06/2017	6	31/12/2013
	7 (PL)	31/12/2011	30/06/2016	30/06/2018	4	31/12/2013
	8 (PL)	31/12/2011	30/06/2016	30/06/2019	6	31/12/2013
Ottobre Novembre Dicembre 2011	3 (PB)	30/06/2012	31/12/2012	31/12/2014	4	31/12/2013
	4 (PB)	30/06/2012	31/12/2012	31/12/2015	6	31/12/2013
	5 (PM)	30/06/2012	31/12/2014	31/12/2016	4	31/12/2013
	6 (PM)	30/06/2012	31/12/2014	31/12/2017	6	31/12/2013
	7 (PL)	30/06/2012	31/12/2016	31/12/2018	4	31/12/2013
	8 (PL)	30/06/2012	31/12/2016	31/12/2019	6	31/12/2013
Gennaio Febbraio 2012	3 (PB)	30/06/2012	31/12/2012	31/12/2014	4	30/06/2014
	4 (PB)	30/06/2012	31/12/2012	31/12/2015	6	30/06/2014
	5 (PM)	30/06/2012	31/12/2014	31/12/2016	4	30/06/2014
	6 (PM)	30/06/2012	31/12/2014	31/12/2017	6	30/06/2014
	7 (PL)	30/06/2012	31/12/2016	31/12/2018	4	30/06/2014
	8 (PL)	30/06/2012	31/12/2016	31/12/2019	6	30/06/2014

*cfr. in Convenzione le definizioni di:*

<sup>(1)</sup> "Pre-ammortamento Breve"

<sup>(2)</sup> "Pre-ammortamento Medio"

<sup>(3)</sup> "Pre-ammortamento Lungo"

<sup>(4)</sup> "Data di Pagamento Interessi" e "Periodo di Interessi"

<sup>(5)</sup> "Prima Data di Pagamento"

<sup>(6)</sup> "Data di Scadenza Finale" e "Periodo di Ammortamento"

<sup>(7)</sup> "Data di Rimborso Anticipato" (prima data utile per i rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali)